REGOLAMENTO (CEE) N. 2189/75 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 1992/75 che fissa, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari nella campagna di commercializzazione 1975/1976 gli elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 224/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le norme generali relative agli elementi destinati ad assicurare, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione e che fissa i suddetti elementi per i nuovi Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1070/74 (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1992/75 della Commissione, del 30 luglio 1975 (3), ha fissato, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari nella campagna di commercializzazione 1975/1976 gli elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione nel settore dei cereali e del riso; che il regolamento (CEE) n. 2188/75 della Commissione, del 22 agosto 1975 (4), ha autorizzato il Regno Unito a sospendere parzialmente l'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione per alcuni prodotti dei settori dei cereali e del riso; che è opportuno modificare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 1992/75;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi che figurano nella colonna « Regno Unito » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1992/75 per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento sono sostituiti dagli importi indicati in quest'ultimo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2188/75.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 8.
(2) GU n. L 120 del 1°. 5. 1974, pag. 10.
(3) GU n. L 202 del 1°. 8. 1975, pag. 43.
(4) Vedasi pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Regno Unito
		Elemento fisso in UC / 1 000 kg
10.06 B I a)	Riso semigreggio a grani tondi	2,20
10.06 B I b)	Riso semigreggio a grani lunghi	2,20
10.06 B II a)	Riso lavorato a grani tondi	2,20
10.06 B II b)	Riso lavorato a grani lunghi	2,20
11.01 D	Farina di avena	3,67
11.02 A IV	Semole, semolini di avena	3,67
11.02 E I a) 2	Cereali schiacciati di avena	3,67
11.02 E I b) 2	Fiocchi di avena	3,67
11.08 A II	Amido di riso	5,50
11.08 A V a)	Amidi di miglio e di grano saraceno	5,50
17.02 B II a)	Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,71
17.02 B II b)	Altro glucosio	1,94
17.05 B I	Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,71
17.05 B II	Altro glucosio	1,94